



ENAC

CIRCOLARE

SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT

Data 5/11/2010

ATM-01A

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 552/2004 SULL'INTEROPERABILITÀ DELLA RETE EUROPEA DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 3 di 13

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	SCOPO	4
3.	APPLICABILITA'	4
4.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
5.	DEFINIZIONI	5
6.	RUOLO DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA	6
7.	RUOLO DEI FORNITORI DI SERVIZI PER LA NAVIGAZIONE AEREA	7
8.	RUOLO DELL'AUTORITA' NAZIONALE DI VIGILANZA	8
9.	VERIFICA ALTERNATIVA DELLA CONFORMITA' PER L' INTEROPERABILITA' 9	
10.	PROCESSI E PROCEDURE	9
11.	TERMINI DI APPLICAZIONE	9
12.	DECORRENZA	9
	ALLEGATO 1 – Elenco dei Sistemi per i Servizi di Navigazione Aerea	10
	ALLEGATO 2 – Informazioni per la compilazione di una DOC o DSU	11
	ALLEGATO 3 – Informazioni per la compilazione di una DoV	12
	ALLEGATO 4 – Informazioni per la compilazione di un TF (Dossier Tecnico)	13



CIRCOLARE

ATM-01A

Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 4 di 13

1. PREMESSA

Con il termine "interoperabilità" si intende una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi ed ai costituenti dell'EATMN, con le relative procedure di utilizzo operativo, in modo da consentirne il funzionamento sicuro (*safe*), ininterrotto (*seamless*) ed efficiente.

Un sistema dell'EATMN si definisce come un'aggregazione di costituenti che fornisce supporto alla fornitura dei servizi della navigazione aerea.

Il regolamento sull'interoperabilità fornisce i requisiti essenziali (ER) che devono essere soddisfatti per l'EATMN.

Lo stesso regolamento prevede la progressiva emissione in ambito SES di norme di attuazione per l'interoperabilità (IR) che unitamente al regolamento sull'interoperabilità costituiscono la "normativa per l'interoperabilità".

Come mezzi di rispondenza per il soddisfacimento dei requisiti essenziali e delle norme di attuazione per l'interoperabilità possono essere utilizzate, su base volontaria, le specifiche comunitarie (CS), disponibili sull'*Official Journal of the European Union*.

La presente revisione A della circolare ATM 01 viene emessa per tener conto dei recenti indirizzi normativi comunitari e dell'esperienza maturata nell'ambito dei processi condotti in accordo alla precedente versione.

2. SCOPO

La presente Circolare ha lo scopo di fornire gli indirizzi e le modalità per l'applicazione del Regolamento CE 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN), definito come "regolamento sull'interoperabilità".

3. APPLICABILITA'

La presente circolare si applica ai sistemi dell'EATMN, compresi i sistemi militari impiegati nella fornitura dei servizi di navigazione aerea generale (GAT), ai loro costituenti ed alle associate procedure, compresi nelle categorie elencate nell'Annesso I del citato regolamento e riportate in Allegato 1.

I singoli specifici sistemi vengono individuati dall'ANSP di competenza preliminarmente all'effettuazione della verifica di interoperabilità, in accordo con l'NSA.

Sono esclusi dalla EATMN e quindi dal regolamento CE 552/2004 i sistemi meteorologici che acquisiscono e generano dati meteorologici.

La conformità alla normativa per l'interoperabilità viene verificata prima della immissione in servizio di un sistema, salvo i casi identificati nel paragrafo 7.

Con il termine "immissione in servizio" di un sistema s'intende il primo impiego operativo dopo l'installazione iniziale o un "upgrade" dello stesso.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 5 di 13

Con il termine "*upgrade*" si definisce una qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema.

Si evidenzia allo scopo che rientrano nella casistica di *upgrade* le modifiche che abbiano un impatto significativo a livello di utilizzatore del sistema.

Il processo complessivo di verifica di interoperabilità della EATMN interessa:

- Costruttori dei costituenti che compongono i sistemi messi in servizio dagli ANSP,
- Fornitori di Servizi di Navigazione Aerea (ANSP) posti sotto la sorveglianza di ENAC,
- Autorità Nazionale di Vigilanza (ENAC).

I rispettivi ruoli e responsabilità vengono dettagliati nei successivi paragrafi.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- a. Reg. CE 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;
- b. Reg. CE 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;
- c. Reg. CE 551/2004 sulla organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;
- d. Reg. CE 552/2004 sulla interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;
- e. Reg. CE 2096/2005 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;
- f. Reg. CE 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce una agenzia europea per la sicurezza aerea;
- g. Reg. 1108/2009 che modifica il regolamento CE 216/2008;
- h. Reg. CE 1070/2009 recante modifica dei regolamenti CE 549, CE 550, CE 551, CE 552 2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo
- i. Circolare ENAC APT 21 sull'approvazione dei progetti o varianti di opere e impianti aeroportuali.

5. DEFINIZIONI

ANSP (Air Navigation Service Provider): fornitore di servizi di navigazione aerea.

Costituente (Componente) EATMN: gli oggetti tangibili come hardware e gli oggetti intangibili come software dai quali dipende l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (rif. Reg CE 549/2004).

CS (Community Specification): Specifica Comunitaria: norme europee riguardanti sistemi e componenti, oppure specifiche elaborate da Eurocontrol.

DoC (Declaration of Conformity): Dichiarazione CE di Conformità di un Costituente ai sensi del Reg. CE 552/2004.

DoV (Declaration of Verification): Dichiarazione CE di Verifica di Sistema ai sensi del Reg. CE 552/2004.

DSU (Declaration of Suitability for Use): Dichiarazione CE di Idoneità all'Uso di un Costituente ai sensi del Reg. CE 552/2004.

EASA (European Aviation Safety Agency): Agenzia europea per la sicurezza aerea.

EATMN (European Air Traffic Management Network): rete europea di gestione del traffico aereo.

ER (Essential Requirement): Requisito Essenziale.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 6 di 13

GAT(General Air Traffic) «traffico aereo generale»: l'insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l'insieme dei movimenti di aeromobili statali (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando questi movimenti vengono svolti secondo le regole ICAO.

Immissione in servizio: il primo utilizzo operativo di un sistema dopo l'installazione iniziale o il suo upgrade (da Reg CE 549/2004).

Interoperabilità: una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente. L'interoperabilità si realizza rendendo i sistemi ed i costituenti conformi ai requisiti essenziali (rif. Reg. CE 549/2004).

IR (Implementing Rule): Norma di Attuazione.

MoC (Means of Compliance): mezzo di rispondenza.

Normativa per l'interoperabilità: il Reg. CE 552/2004 e tutte le norme di attuazione per l'interoperabilità.

NSA (National Supervisory Authority): Autorità Nazionale di Vigilanza.

Rete europea di gestione del traffico aereo: la serie di Sistemi elencati nell'Allegato I del Reg. (CE) N. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nella Comunità, incluse le interfacce con paesi terzi (rif. Reg. CE 549/2004).

Safe operation: funzionamento sicuro

Seamless operation: il funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo tale che nella prospettiva dell'utente funzioni come se fosse un'entità unica (rif. Reg. CE 549/2004);

SES (Single European Sky): Cielo Unico Europeo.

Sistema EATMN: aggregazione di costituenti terrestri e di bordo, nonché l'attrezzatura spaziale, che fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo (rif. Reg. CE 549/2004).

TF (Technical File): Dossier Tecnico.

Upgrade: qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema (rif. Reg CE 549/2004).

6. RUOLO DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Un Costruttore di costituenti ha la responsabilità, in accordo all' Art. 5 del Reg. CE 552/2004, di osservare le prescrizioni indicate dalla normativa per l'interoperabilità applicabile per il costituente destinato ad essere integrato nei sistemi EATMN.

I Costruttori devono emettere una Dichiarazione di Conformità (DoC) o di Idoneità all'Uso (DSU) per ogni costituente prodotto.

L' Art. 5-3 del Reg. CE 552/2004, stabilisce che l'emissione di una DoC o DSU per un costituente è condizione necessaria per ritenere tale costituente conforme ai requisiti essenziali e alla pertinente normativa per l'interoperabilità.

Il Costruttore del costituente ha dunque la piena responsabilità del soddisfacimento dei requisiti essenziali e della relativa rispondenza alle pertinenti norme di attuazione dell' interoperabilità relativamente al proprio costituente e a tutte le sue parti, anche provenienti da sub-forniture, in conformità alla specifica tecnica-operativa stabilita dall'ANSP per il Sistema.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 7 di 13

L'adozione di pertinenti specifiche comunitarie (CS) per il costituente, pur essendo facoltativa, è raccomandata in quanto costituisce un mezzo di rispondenza (MoC) riconosciuto per il soddisfacimento dei requisiti essenziali e delle norme di attuazione per l'interoperabilità. Per la dimostrazione della rispondenza del costituente, o parte di esso, potranno comunque essere applicati MoC alternativi alle CS, purché il livello di sicurezza assicurato rimanga equivalente.

La conformità di un costituente, all'interno del sistema di destinazione, deve essere rispondente alla normativa per l'interoperabilità in vigore alla data della messa in servizio e deve essere mantenuta per tutto il suo ciclo di vita.

La DoC o la DSU dovrà contenere, al minimo, le informazioni elencate nell'Annesso III del Reg. CE 552/2004, riportate in Allegato 2 alla presente circolare, e potrà essere redatta, ai fini della rispondenza alla presente circolare, utilizzando i rispettivi modelli di compilazione pubblicati a riguardo sul sito web di EUROCONTROL.

7. RUOLO DEI FORNITORI DI SERVIZI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Un ANSP ha la responsabilità, in accordo all' Art. 6 del Reg. CE 552/2004, di sottoporre i sistemi EATMN di propria responsabilità a verifica di interoperabilità, al fine di garantirne la conformità alla normativa per l'interoperabilità applicabile.

Un ANSP deve provvedere ad identificare e rappresentare i propri Sistemi come aggregazione di costituenti.

L'adozione di pertinenti specifiche comunitarie (CS) per il sistema, pur essendo facoltativa, è raccomandata in quanto costituisce un mezzo di rispondenza (MoC) riconosciuto per il soddisfacimento dei requisiti essenziali e delle norme di attuazione per l'interoperabilità. Per il sistema, o parte di esso, potranno comunque essere applicati MoC alternativi alle CS, purché il livello di sicurezza globale rimanga equivalente.

L'ANSP fornitore di servizi CNS deve possedere una certificazione ai sensi del regolamento (CE) 2096/2005 appropriata al particolare sistema che si intende immettere in servizio.

L'ANSP deve produrre e presentare all'ENAC, per ciascun sistema sottoposto a verifica di interoperabilità, la Dichiarazione di Verifica del Sistema (DoV) ed il relativo Dossier Tecnico (TF), in accordo alle disposizioni contenute nel regolamento sull'interoperabilità, secondo i termini applicativi definiti nel successivo paragrafo 10.

In linea con quanto definito nel precedente paragrafo 2, nei casi di una modifica di un sistema che non sia considerata *upgrade*, non è necessario emettere una DoV essendo sufficiente il solo aggiornamento del TF.

La DoV dovrà contenere, al minimo, le informazioni elencate nell'Annesso IV del Reg. CE 552/2004 e riportate in Allegato 3 alla presente Circolare. La stessa potrà essere redatta, ai fini della rispondenza alla presente Circolare, utilizzando il modello di compilazione pubblicato a riguardo sul sito web di EUROCONTROL.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 8 di 13

Il TF dovrà contenere, al minimo, le informazioni elencate nell'Annesso IV del Reg. CE 552/2004 e riportate in Allegato 4 alla presente Circolare.

Secondo quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21, nel caso specifico di attività di progettazione per la realizzazione di lavori riguardanti impianti aeroportuali che interessano i servizi di navigazione aerea, nella relazione illustrativa del progetto preliminare, presentata da parte del gestore aeroportuale, deve essere fatta esplicita menzione dell'avvenuta acquisizione del parere positivo sulla specifica tecnica-operativa dell'impianto da parte dell'ENAV SPA negli aeroporti dove tale società fornisce i servizi di navigazione aerea.

Per gli altri aeroporti tale parere deve essere fornito dall'ANSP individuato per l'emissione della DoV ai sensi del regolamento per l'interoperabilità .

Copia del TF dovrà essere mantenuto, a cura dell'ANSP, e reso disponibile all'ENAC, per tutto il ciclo di vita del Sistema.

Adeguate procedura di attuazione della verifica di interoperabilità deve essere definita dall'ANSP con riferimento alle fasi di seguito elencate (rif. Reg. CE 552/2004, Annesso IV):

- progettazione complessiva,
- sviluppo ed integrazione del sistema,
- integrazione operativa del sistema,
- specifiche prescrizioni per la manutenzione del sistema, se applicabili.

8. RUOLO DELL'AUTORITA' NAZIONALE DI VIGILANZA

In accordo con l'Art. 7 del Reg. CE 552/2004, ENAC, in qualità di Autorità Nazionale di Vigilanza italiana, ha la responsabilità di adottare tutte le misure ritenute necessarie per limitare l'area di applicazione di un costituente (dotato di DoC/DSU) o di un sistema (dotato di DoV), o di proibirne l'uso, nel caso in cui ne ravvisasse la non conformità ai requisiti essenziali e alla pertinente normativa per l'interoperabilità, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza e la continuità delle operazioni.

In tale circostanza, ENAC potrà attivare specifica istruttoria coinvolgendo l'ANSP ed il Costruttore interessati, attivando di conseguenza le procedure previste per la successiva comunicazione alla Commissione Europea dell'evento e delle misure restrittive adottate.

L'ENAC, nell'ambito delle attività di sorveglianza tecnica, verifica l'applicazione del regolamento di attuazione per l'interoperabilità attraverso i seguenti tipi di intervento:

- interventi generali per prevenire l'immissione in servizio dei sistemi privi delle dichiarazioni previste;
- acquisizione e conservazione delle DoV e dei relativi TF;
- analisi a campione delle DoV e dei relativi TF;
- analisi a campione delle DOC/DSU;
- specifiche azioni di sorveglianza di progettazione e produzione quando previste dalle norme di attuazione (IR);
- adozione di provvedimenti di limitazione dell'impiego di un sistema o di un costituente valutato non conforme ai requisiti essenziali, nel caso di accertamento di condizioni di non sicurezza.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 9 di 13

La determinazione di verifica dei dossier tecnici da parte di ENAC avviene sulla base di valutazione di aspetti generali del sistema EATMN, oggetto dell'immissione in servizio, che tengano conto della loro criticità e complessità.

9. VERIFICA ALTERNATIVA DELLA CONFORMITA' PER L' INTEROPERABILITA'

Ai fini della verifica per l' interoperabilità, un certificato relativo ad un sistema o ad un costituente della EATMN, rilasciato conformemente al regolamento CE 216/2008, in accordo al Reg. CE 1070/2009 è considerato equivalente ad una Dichiarazione CE di verifica (DoV) oppure ad una Dichiarazione CE di conformità (DoC) o di idoneità all'uso (DSU), di cui ai paragrafi 5 o 6 della presente circolare.

10. PROCESSI E PROCEDURE

Nell'ambito dei rispettivi ruoli, gli ANSP ed i Costruttori devono sviluppare gli opportuni processi e procedure interne per la dimostrazione della rispondenza al regolamento CE 552/04. Tali processi e procedure dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento per l'interoperabilità e nelle pertinenti norme di attuazione (IR) e potranno essere oggetto di verifica da parte dell'ENAC.

Nello sviluppo di tali processi e procedure è raccomandato l'utilizzo delle linee guida di EUROCONTROL applicabili in materia.

11. TERMINI DI APPLICAZIONE

Il Reg. CE 552/2004 prevede che dal 20 ottobre 2005 i requisiti essenziali si applicano all'immissione in servizio dei sistemi e costituenti della rete EATMN. Dal 20 aprile 2011 la conformità ai requisiti essenziali si rende obbligatoria per tutti i sistemi e costituenti della rete EATMN in uso.

Per i sistemi EATMN immessi in servizio prima del 20 ottobre 2005, ancora in uso operativo al 20 aprile 2011, definiti sistemi "legacy", gli ANSP ed ENAC potranno concordare procedure e documenti per dimostrarne la conformità alla normativa per l'interoperabilità.

12. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione e supera la Circolare ATM 01.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 10 di 13

ALLEGATO 1**Elenco dei Sistemi per i Servizi di Navigazione Aerea
(estratto da Annesso I del Reg. CE 552/2004)**

1. Sistemi e procedure per la gestione dello spazio aereo.
2. Sistemi e procedure per la gestione del flusso del traffico aereo.
3. Sistemi e procedure per i servizi del traffico aereo, in particolare sistemi di trattamento dei dati di volo, sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza e sistemi di interfaccia uomo-macchina.
4. Sistemi e procedure di comunicazione per comunicazioni terra-terra, aria-terra e aria-aria.
5. Sistemi e procedure di navigazione.
6. Sistemi e procedure di sorveglianza.
7. Sistemi e procedure per i servizi di informazione aeronautica.
8. Sistemi e procedure per l'utilizzazione di informazioni meteorologiche.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 11 di 13

ALLEGATO 2**Informazioni per la compilazione di una DOC o DSU
(estratto da Annesso III del Reg. CE 552/2004)**

La dichiarazione CE copre:

- a. la valutazione della conformità intrinseca di un componente, considerato a sé stante, alle specifiche comunitarie da rispettare (DoC),
oppure
- b. la valutazione/il giudizio dell'idoneità all'uso di un componente, considerato nel suo ambiente di gestione del traffico aereo (DSU).

La dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni e deve contenere quanto segue:

- 1) i riferimenti al regolamento,
- 2) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità (indicare la denominazione commerciale e l'indirizzo completo e, nel caso del rappresentante autorizzato, anche la denominazione commerciale del fabbricante),
- 3) la descrizione del componente,
- 4) la descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l'idoneità all'uso (articolo 5 del presente regolamento),
- 5) tutte le disposizioni pertinenti soddisfatte dal componente e, in particolare, le sue condizioni d'uso,
- 6) se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita relativamente alla conformità o idoneità all'uso e data del certificato di esame nonché, se del caso, durata e condizioni di validità del certificato,
- 7) se del caso, riferimento alle specifiche comunitarie seguite,
- 8) l'identificazione del firmatario abilitato ad assumere impegni per conto del fabbricante o del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nella Comunità.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 12 di 13

ALLEGATO 3**Informazioni per la compilazione di una DoV
(estratto da Annesso IV del Reg. CE 552/2004)**

La dichiarazione CE di verifica e i documenti che l'accompagnano devono essere datati e firmati. Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del dossier tecnico e deve contenere quanto segue:

- 1) i riferimenti del regolamento,
- 2) il nome e l'indirizzo del fornitore di servizi di navigazione aerea (indicare la denominazione commerciale e l'indirizzo completo),
- 3) una breve descrizione del sistema,
- 4) la descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità del sistema (articolo 6 del presente regolamento),
- 5) se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha svolto compiti inerenti alla procedura di verifica,
- 6) i riferimenti dei documenti contenuti nel dossier tecnico,
- 7) se del caso, i riferimenti alle specifiche comunitarie,
- 8) tutte le pertinenti disposizioni, temporanee o definitive, cui i sistemi devono ottemperare e, in particolare, se del caso, qualsiasi restrizione o condizione operativa,
- 9) se temporanea: durata di validità della dichiarazione CE,
- 10) l'identificazione del firmatario.

**CIRCOLARE****ATM-01A**Applicazione del regolamento (CE) 552/2004
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo

5/11/2010

pag. 13 di 13

ALLEGATO 4**Informazioni per la compilazione di un TF (Dossier Tecnico)
(estratto da Annesso IV del Reg. CE 552/2004)**

Il dossier tecnico che accompagna la dichiarazione CE di verifica deve contenere tutti i necessari documenti concernenti le caratteristiche del sistema, tra cui le condizioni e i limiti d'uso, nonché, se del caso, i documenti che certificano la conformità dei costituenti.

Sono inclusi, come minimo, i seguenti documenti:

- 1) le indicazioni delle pertinenti parti delle specifiche tecniche usate per l'approvvigionamento che garantiscono la conformità alle norme di attuazione per l'interoperabilità applicabili e, se del caso, le specifiche comunitarie,
- 2) l'elenco dei costituenti come previsto all'articolo 3 del presente regolamento,
- 3) le copie della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, di cui i costituenti sopra menzionati devono essere muniti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, corredate, se del caso, di una copia della documentazione dei test e degli esami effettuati dagli organismi notificati,
- 4) qualora nella verifica del sistema o dei sistemi sia intervenuto un organismo notificato, un certificato, controfirmato dallo stesso, in cui si dichiara che il sistema è conforme al presente regolamento e si menzionano le eventuali riserve formulate durante lo svolgimento di attività e non sciolte,
- 5) nei casi in cui non vi è stato intervento di un organismo notificato, una documentazione dei test e delle configurazioni di installazione effettuati per garantire la conformità ai requisiti essenziali e a qualsiasi requisito particolare contenuto nelle pertinenti norme di attuazione per l'interoperabilità.

ba